

Tavola rotonda introduttiva: «Ri-dire la riforma...»

Il ruolo del Diritto nella riforma/riformabilità della Chiesa

PAOLO GHERRI (PUL)

SOMMARIO: 1. Diritto e riforme. 2. Un esempio “strategico”: il mancato schema del nuovo *CIC*. 3. La riforma processuale matrimoniale del 2015. 4. Elementi conclusivi.

Parlare di Diritto canonico a dei teologi e farlo in modo per essi plausibile non è cosa facile... tanto vale correre al contempo un altro rischio non minore: quello di farlo sull'attualità istituzionale della Chiesa. Lo stimolo alla particolare lettura canonistica che si andrà proponendo deriva in modo intenzionale dall'indirizzo espressamente *metodologico* di questo “Secondo Seminario” della S.I.R.T. su “La Chiesa che verrà... Modelli culturali e istanze di riforma”; e proprio su *istanze di riforma e modelli culturali/concettuali* si concentrerà l'attenzione canonistica, lasciando il resto alla “cronaca”.

Punto di riferimento delle considerazioni che seguono sarà soprattutto la *vera riforma giuridico-canonica* – l'unica, in realtà – operata sino ad oggi da Papa Francesco: il Processo di riconoscimento della nullità del Matrimonio, attuata con la promulgazione – del tutto irrituale¹ – dei due motu proprio “*Mitis Iudex*”² e “*Mitis et Misericors Iesus*”³ del 15 agosto 2015 con cui un intero Processo speciale (= quello matrimoniale) è stato cambiato in entrambi i Codici canonici vigenti⁴. È questa, ad ogni buon conto, “l'unica vera riforma giuridico-canonica” poiché l'accorpamento – più o meno enfatico – di Organismi di Curia (com'è per il nuovo Dicastero creato il 4 giugno 2016)⁵ o la creazione di nuovi Organismi soprattutto amministrativo-economici (operata dall'inizio del pontificato)⁶, ed anche recentemente integrata⁷, vanno letti nella linea del mero “cambiamento”... ed ogni buon teologo sa bene quanto questo concetto differisca da quello di “riforma”. Ogni riforma, infatti, è “cambiamento”, ma non ogni *cambiamento* è perciò stesso anche *riforma*... spesso “si cambia” proprio per “non cambiare”. Questo a maggior ragione in ambito giuridico e – molto maggiormente – in ambito *istituzionale*. Non si può infatti dimenticare che il *giuridico* è solo “una” delle espressioni dell'*istituzionale*⁸: la più immediata ma anche, spesso, la meno evidente... per quanto assolutamente costitutiva... un po' come lo scheletro nel corpo di un vertebrato (presente e portante... ma invisibile).

1. DIRITTO E RIFORME

Per delineare il quadro globale entro cui individuare cosa sia una *vera riforma giuridico-canonica* è necessario prendere atto che non è facile dire a priori che cosa possa fare (e come possa realizzarlo) il Diritto in sede di mutamento, non solo della vita ecclesiale: le attività e potenzialità del Diritto infatti, poiché

strettamente connesse alla vita reale di singoli e collettività, sono le più ampie ed imprevedibili, come ben dimostrano i fatti attraverso cui ogni giorno la cronaca evidenzia che cosa ogni nuova Norma – anche impercettibile – permetta di fare. In questa prospettiva, proprio riferendosi in chiave metodologica a “modelli culturali”, vanno sollecitate due specifiche attenzioni, preliminari a qualunque discorso e considerazione davvero giuridica.

a) Prima di tutto la consapevolezza irrinunciabile da cui è sempre necessario partire in ambito giuridico – ma della quale la maggior parte dei giuristi, Legislatori inclusi, si mostra spesso del tutto priva (*v. infra*) – riguarda la funzionalità *sistemica* anziché *sistemica* del Diritto: esso, infatti, *induce* conseguenze concatenate tra loro anche senza – e ben al di là di – qualunque “strutturazione” e “previsione” e ciò non solo in modo costruttivo ed intenzionale ma anche decostruttivo e puramente fattuale. Al di là, infatti, delle varie forme di Idealismo giuridico (di cui il Positivismo è solo una espressione, per quanto macroscopica) nessun Ordinamento giuridico è un vero “sistema” che deriva ed evolve in senso deduttivo partendo soltanto dagli assiomi stabiliti dalle sue Leggi⁹. Detto in altri termini: nessun Ordinamento giuridico viene “progettato” e “costruito” come si fa per una qualunque “macchina”. Non solo: come nessuna “macchina” è mai fine a se stessa né trova in se stessa il proprio senso, allo stesso modo il Diritto serve all’uso da parte di chi *non* lo ha creato ma ne dispone concretamente nella vita reale. Due esempi “laici” per farsi un’idea di cosa significhi “sistemico” anziché “sistemico” in campo giuridico: 1) le Norme sul c.d. utero in affitto e la *stepchild adoption*; 2) il Trattato di Schengen e la gestione dei profughi ed immigrati che premono sulle frontiere europee.

- Nel primo ambito ciò che si è immediatamente verificato è stato il trasferimento di alcune persone negli Stati che permettevano di “commissionare” legalmente a terzi la nascita di un figlio¹⁰ per poi rientrare nei propri Paesi di residenza ed esigere anche in essi il riconoscimento legale della propria “genitorialità”¹¹; cosa simile per lo snaturamento totale dell’ultramillenario Istituto giuridico dell’Adozione¹².

Se ogni Ordinamento giuridico fosse un “sistema”, esso sarebbe e resterebbe impermeabile all’esterno... geometricamente dedotto (come volevano Leibnitz, Kant, Hegel, Kelsen, ecc.) dai propri “assiomi” ed organicamente sigillato. Ciò che, invece, si vede è che un rapporto giuridico una volta creato – non importa “dove” – tende ad attraversare la vita anche sociale (e quindi giuridica) praticamente ovunque, rivendicando la propria legittimità in modo “universale”.

- Di altro genere e portata è la questione dei c.d. migranti in relazione ai Trattati economici sui quali si regge (in malo modo, *sic!*) l’Unione Europea. Secondo tali Trattati (di cui Schengen¹³ è solo una tappa) all’interno dell’Unione Europea non devono esistere ostacoli di nessun tipo al libero spostamento di persone (in realtà: “lavoratori”), merci e capitali¹⁴, motivo per cui furono di fatto abolite le “frontiere” interne all’Unione conseguendo un enorme risparmio in termini di costo dei trasporti sia di materie prime che di manufatti¹⁵. Il sistema funzionava fintanto che le persone in spostamento erano gli stessi cittadini/lavoratori europei (integrati nell’unico sistema economico comunitario), nel momento però in cui tali transitanti sono diventati non-cittadini/non-lavoratori che attraversano in quantità e senza alcun controllo i Confini intra-comunitari, generando notevoli costi di assistenza e gestione, un certo numero di Stati si è posto il problema di controllare tali flussi,

minacciando di riattivare almeno alcuni controlli doganali¹⁶.

Anche in questo caso la realtà degli avvenimenti (= qualche centinaio di migliaia di migranti) travolge un intero “sistema” com’è quello meramente economico creato in Europa, rischiando di portare al collasso i presupposti stessi dell’esistenza dell’Unione Europea come tale.

- b) Un secondo elemento da tenere sempre in somma considerazione è la “natura”¹⁷ *strumentale e non ontologica* del Diritto, almeno a partire dalla Modernità e dal suo maggior influsso in campo giuridico attraverso la massimizzazione della Legge negli Ordinamenti diventati di “*civil Law*”, cui anche l’Ordinamento canonico si è troppo presto e profondamente assimilato e ridotto. È la prospettiva – e realtà – della funzione espressamente “politica” del Diritto¹⁸, come si vede in modo chiaro nei regimi parlamentari dove sono i politici a fare le Leggi (e con esse a modellare le società) secondo le convinzioni prevalenti in ciascun momento storico. In tale contesto socio-culturale il Diritto è un mero strumento – muto – per conseguire ciò che per altre vie si è individuato e scelto in base a concezioni (o ideologie) filosofiche, religiose o economiche: strumento della *volontà* in vista del conseguimento di “interessi”, o anche sole “opportunità”, comuni o appetibili a molti individui. Una volontà condivisa negli esiti individuali(stici) di ciascun cittadino/elettore così da presentarsi “prevalente” e generare Norme giuridiche cui tutti dovranno attenersi¹⁹. In questo modo il Diritto perde la sua funzione originaria di “stabilizzare” la realtà sociale riconducendo ad essa ed ai suoi interni equilibri gli smodati desideri/impulsi di qualche individuo (= danno o delitto), come accade ancor oggi nei Sistemi giuridici di “*common Law*”, divenendo invece strumento di una “politica” che agisce sempre più cambiando le regole del gioco... spesso, tuttavia, senza la consapevolezza che in tal modo si cambia anche il gioco come tale²⁰.

Lo stacco rispetto alla *concezione ontologica* del Diritto, che di fatto aveva generato il c.d. Diritto naturale, è abissale: in tale prospettiva, infatti, era la “natura stessa delle cose” (= la loro *veritas*) a costituire il fondamento del Diritto ed il suo stesso fine di mantenimento dell’ordine – cosmico ed ontologico – costituito²¹. Realtà, oggettività, proporzione, ragionevolezza, si imponevano a qualunque desiderio e volontà individuali²² mantenendo ciascun soggetto all’interno di una realtà ben più ampia della percezione e pretesa individualistica.

Proprio la dialettica tra *strumentalità* ed *ontologia* del Diritto costituisce il vero *impasse* in cui si trova la Chiesa post-conciliare col proprio Diritto canonico. È palese, infatti, che il Concilio fu un evento fortemente “politico”, così come recentemente lo è stato il doppio Sinodo dei Vescovi sulla famiglia. Due eventi *politici* che hanno dato corso a due vere e proprie *riforme giuridiche ecclesiali*: 1) il Codice canonico del 1983; 2) la modifica dei suoi Canoni sul Processo matrimoniale del 2015... per quanto, dette in questo modo, si tratti di vere approssimazioni. È a questo livello, tuttavia, che si colloca il *grave momento* che il Diritto canonico – e con esso tutta la vita ecclesiale – sta attraversando dall’inizio del millennio: si fanno “Norme” – in buona parte estemporanee dal punto di vista tecnico ed istituzionale – semplicemente per “rispondere” a “richieste” provenienti dalla “base” o addirittura *dall’esterno* della Chiesa stessa. Bastino tre riferimenti espliciti (ma non esaustivi) a cavallo dei tre Pontificati coinvolti: i c.d. “*graviora Delicta*”²³, il riconoscimento della “forma straordinaria del Rito Romano”²⁴, la struttura finanziaria della Santa Sede²⁵. In tal modo: si *vuole* uno specifico e puntualissimo risultato – politico –, ma si creano situazioni istituzionali (e pertanto generali e strutturali) di portata dilagante ed incontrollabile²⁶, come sono alcune Norme economiche le quali, introdotte per lo Stato della Città del Vaticano, sono poi

rimbalzate sull'intera Santa Sede divenendo anche "canoniche" in quanto coinvolgenti la Curia Romana... e, a caduta, l'intera Chiesa²⁷. In tal modo la "fretta" operativa e l'assoluta "parzialità" della risposta da fornire non permettono né l'esercizio della "*prudencia Iuris*", né il ricorso alle necessarie consultazioni e verifiche preve circa le soluzioni giuridiche approntate per modificare quanto era costato decenni di avveduta elaborazione giuridica²⁸.

Le due *attenzioni metodologiche preliminari* così evidenziate nella loro strutturalità per l'intero ambito giuridico, permettono di porre ora in evidenza una problematica che nella Chiesa non pare essere ancora giunta neppure a livello di percezione: la problematica espressamente *metodologica* (ma in realtà epistemologica) del *rapporto tra* (singola) *Norma e vita istituzionale*. La problematica che, in fondo, costituisce il vero *discrimen* tra modifiche e riforme e che si traduce nella necessaria costitutiva reciprocità tra "forma" e "sostanza", tra *metodo* e *contenuto*, che la maggior parte del clero – Pontefici compresi – dimostra reiteratamente di non essere in grado di percepire²⁹ soprattutto nell'esercizio della funzione normativa, cui fanno capo la maggior parte delle speranze e possibilità di riforma della Chiesa.

2. UN ESEMPIO "STRATEGICO": IL MANCATO SCHEMA DEL NUOVO *CIC*

Paradigmatica dell'*inconsapevolezza* "clericale" circa la costitutiva reciprocità tra *metodo* e *contenuto*, soprattutto in ambito giuridico, è la vicenda dello "Schema" del vigente Codice di Diritto Canonico che si concretizzò nei primi anni del post Concilio, all'inizio dei lavori per la revisione del Codice del 1917: quella revisione che avrebbe dovuto "tradurre" il Vaticano II in Diritto canonico secondo le direttive di "*Lumen Gentium*" e "*Gaudium et Spes*"³⁰.

La vicenda, normalmente taciuta dalla dottrina canonistica, potrebbe rendersi con una semplice affermazione: il Codice di Diritto Canonico del 1983 fu elaborato senza uno schema generale, né un'organica visione d'insieme. I Verbali dei lavori della Commissione di revisione e dei diversi Gruppi di studio parlano chiaro: le materie di cui si sarebbe composto il futuro Codice³¹ furono individuate (e le elaborazioni iniziarono) fin dal gennaio 1966, mentre lo "*Schema adumbratum provisorium*" fu terminato il 20 aprile 1968 e venne approvato il 28 maggio 1968³², dopo oltre due anni. La cosa, tuttavia, non avvenne fortuitamente, né semplicemente "accadde", poiché i Verbali mostrano che l'*incongruità* di costruire una Legge generale universale (= "il" *Codex Iuris Canonici*) senza averne approntato uno schema fu, in realtà, espressamente considerata ma venne immediatamente cortocircuitata proprio per via "metodologica" (*sic!*) affermando che

*«hæc materiae distributio cum ordine systematico Codicis vigentis congruebat tantum ob exigentias practicas laboris, quin ullum præiudicium afferret novo ordini Codicis Iuris Canonici, qui quidem ex ipsis studiis peractis ac peragendis apparere debebat»*³³.

Come dire che l'individuazione delle materie, la loro delineazione (anche contenutistica), il loro concatenamento, ecc. non avevano alcun rilievo nei confronti delle Norme giuridiche che dovevano essere approntate per *tradurre* il Concilio in vita ecclesiale: in fondo le Norme sono solo Norme e valgono in quanto tali... Strutture e collocazioni, per contro, sono fattori del tutto accidentali che non possono influire

seriamente sulla “sostanza” delle cose (= le Norme)³⁴. L’esito, anch’esso in buona parte ignoto ai più, è un Codice disorganico, a volte contraddittorio³⁵, contenente (gravi) problemi teologici³⁶, la cui struttura finale non segue per nulla quella che l’Ecclesiologia del Vaticano II aveva concretamente indicato. D’altra parte il “non detto”, per quanto espressamente evidente, non lasciava dubbi sulla concezione *meramente adeguatoria* (= revisione) del lavoro da svolgere: il Diritto canonico è una realtà “oggettiva”, così come la sua organizzazione in forma di “Codice” (= *concezione ontologica/sostanzialista*); viste tuttavia le decisioni assunte dal Concilio era necessario scartare dai Canoni le Norme che il Vaticano II aveva cassato ed inserire quelle nuove che aveva introdotte (= *concezione strumentale/formalistica*). Il risultato, ancor oggi sotto gli occhi di tutti, fu un “cambiamento” *del Codice*, non una “riforma” *del Diritto canonico*! D’altra parte l’assenza di un vero “progetto”, quale palinsesto che struttura l’operare secondo precisi *significati* ed obiettivi, non poteva offrire esiti differenti.

Basti qui rimandare a due fatti emblematici espressivi di quel contesto “culturale”: 1) la bocciatura e dispersione dello Schema “*De Procedura amministrativa*”; 2) la non promulgazione e conseguente scorporo normativo della “*Lex Ecclesiae Fundamentalis*”.

- Uno degli assi portanti del Codice di Diritto Canonico post-conciliare avrebbe dovuto essere – senza incertezza alcuna – un nuovo corso delle *modalità di governo* all’interno della Chiesa, come evidenziano almeno la metà dei c.d. “Principi della revisione codiciale”³⁷: la giuridicità del Codice (n. 1), la miglior distinzione tra foro interno ed esterno (n. 2), l’umanità (n. 3), l’assenza di arbitrarietà e il rispetto della dignità delle persone (n. 6), la distinzione tra le funzioni di governo, la protezione giudiziale dalla sua arbitrarietà (n. 7). Un insieme di elementi che intendevano rompere in modo strutturale e definitivo con gli atteggiamenti moralistici, paternalistici e soprattutto autoritari, che avevano caratterizzato il governo ecclesiastico e religioso (i laici in realtà non avevano alcun vero problema in merito!) durante tutto il secondo millennio attraverso il continuo cortocircuito – e la perdurante ambiguità – tra Morale e Diritto, coscienza e giurisdizione, obbedienza e assoggettamento, asceti e umiliazione. Anche la separazione operativa della potestà ecclesiastica in tre “funzioni” (legislativa, esecutiva, giudiziale) tecnicamente non assimilabili nelle loro espressioni ed attività, insieme con la possibilità di sottoporre a vero “Giudizio” gli Atti di governo indirizzati ai singoli, contribuivano a creare le premesse istituzionali necessarie per il felice esito di tale vera “riforma”. Ne nacque una proposta normativa organica – affidata al Gruppo di studio sul Diritto processuale – che intendeva raccogliere ed organizzare le modalità di creazione dei Provvedimenti di governo destinati a singoli soggetti (persone o Istituzioni o gruppi), insieme a quelle per la loro contestazione e successiva verifica anche in sede giudiziale: lo Schema “*De Procedura amministrativa*” che parve già adatto all’immediata promulgazione in forma di “*motu proprio*” prim’ancora che il Codice fosse terminato... e così se ne parlò al tempo. Il testo venne sottoposto, come tutti gli Schemi di revisione, alla consultazione esterna e finì nel nulla già dal 1974³⁸. Alcuni Canoni furono ricollocati secondo criteri di coerenza con altri agglomerati dispositivi in giro per il Codice e, non solo l’idea stessa di una “Procedura amministrativa” (non prevista tra le materie in elaborazione dal 1966) sparì definitivamente nella Chiesa cattolica, ma gli stessi Tribunali amministrativi locali da crearsi per giudicare secondo quanto previsto in tali Norme furono cancellati dal nuovo Codice canonico³⁹.

- La vicenda dello Schema generale del Codice canonico latino è intimamente connessa pure con quella della

“*Lex Ecclesiae Fundamentalis*” che avrebbe dovuto contenere le Norme comuni alla Chiesa cattolica latina ed a quelle orientali⁴⁰, secondo una sorta di piramide normativa che andava dall’universale al particolare: al primo livello la *LEF* per le Norme riguardanti l’intera Chiesa cattolica come tale (*Ius communiore*⁴¹); al secondo livello il *CIC* per le Norme specifiche della Chiesa latina (*Ius commune latinum*) e il *CCEO* per le Norme comuni alle Chiese cattoliche orientali (*Ius commune Ecclesiarum orientalium*); al terzo livello il Diritto particolare e quello proprio delle diverse Circostrizioni ecclesiastiche e degli Istituti di vita consacrata ed analoghi (*Ius particolare, Ius proprium*).

La novità, almeno formale, della *LEF* portò il Gruppo di lavoro incaricato della sua stesura (in parallelo con tutti gli altri incaricati delle diverse materie del *CIC*) a darle una vera “struttura” di carattere sostanziale fedelmente modellata sulla struttura di *Lumen Gentium* e ad essa corrispondente nell’impostare una “nuova” percezione e concezione della Chiesa davvero conciliare (= Popolo di Dio e *tria munera*). Quando però nel 1980, a causa del grave fraintendimento ideologico che aveva progressivamente sviato il progetto della *LEF* (facendone una sorta di “Costituzione” per la Chiesa, sul modello degli Stati post-bellici), Giovanni Paolo II decise di non promulgarla, anche la struttura giuridica fondamentale della Chiesa cattolica *ad mentem Concilii Vaticani secundi* cadde nel nulla ed il Codice canonico promulgato dallo stesso Pontefice nel 1983 mantenne la stessa struttura sostanziale di quello del 1917... salvo alcune “inserzioni” di Canonici ‘salvati’ dallo Schema della *LEF*⁴².

3. LA RIFORMA PROCESSUALE MATRIMONIALE DEL 2015

La dialettica – o forse, meglio, la *schizofrenia* – tra “natura” *strumentale* oppure *ontologica* del Diritto, così come quella tra sua funzionalità *sistemica* oppure *sistematica* segnano in modo profondissimo la riforma del Processo matrimoniale operata dal supremo Legislatore due mesi prima dell’inizio dei lavori del Sinodo ordinario dei Vescovi sulla famiglia nell’ottobre 2015. Ed è proprio dal rapporto coi due Sinodi dei Vescovi sulla famiglia che occorre partire per effettuare un’analisi “giuridico-istituzionale” di quella che unanimemente è ritenuta una vera “riforma” ecclesiale e potrebbe, non irragionevolmente, costituire almeno un “prodromo”, se non proprio un “modello” de “la Chiesa che verrà”, ponendo *seri dubbi* sull’adeguatezza dell’*attuale capacità giuridica della Chiesa*.

3.1 Natura e portata “politica” della riforma

Il primo elemento da osservare è la decisa opzione per la *concezione strumentale del Diritto*: quella che lo pone a diretto servizio della “politica” (ecclesiale in questo caso). È infatti evidente come la decisione d’intervenire sul Processo canonico di riconoscimento della nullità del Matrimonio risponda ad alcune delle esigenze maggiormente sentite durante il Sinodo straordinario dell’ottobre 2014: quelle stesse che costituiscono oggi la Sezione dottrinale del m.p. “*Mitis Iudex*”⁴³ e “giustificano” nell’intenzione del Legislatore le nuove Norme promulgate. La stessa intenzionalità politica ha permesso (o forse esigito) che tali Norme entrassero in gioco nel “bel mezzo” del percorso bi-sinodale così da chiudere tali questioni in modo strutturale prima dell’Assemblea del 2015, [a] sgravandola di incombenze improprie che rischiavano di sviarne i lavori e [b], nello stesso tempo, evitando l’insorgenza di “soluzioni” meno gradite (tra quelle già

prospettatesi nell'ottobre 2014⁴⁴). Merita osservare in questa sede come tale condotta pontificia non sia affatto nuova visto che – notoriamente – già Paolo VI risolse “in proprio” alcune questioni la cui soluzione, se rimessa direttamente all'Aula conciliare, avrebbe portato esiti tutt'altro che prevedibili: Sinodo dei Vescovi⁴⁵, celibato sacerdotale⁴⁶, contraccezione⁴⁷.

Prendere però atto dell'uso meramente *politico-strumentale* del Diritto canonico non rende ragione sufficiente della profonda portata delle modifiche introdotte, visto che le stesse Norme – secondo l'*inconsapevolezza metodologica* già segnalata – mostrano anche un'indubitata certezza che i cambiamenti riguardino soltanto la “forma” del Processo matrimoniale, lasciando del tutto intatto il c.d. Diritto sostanziale contenuto nel Libro IV del *CIC* sul Matrimonio in quanto Sacramento⁴⁸. La prospettiva – poiché “culturale” (*sic!*) – è pienamente omogenea con quella di “*Summorum Pontificum*” che, pur non dicendo nulla sull'Eucaristia e gli altri Sacramenti, allo stesso tempo permette di ignorare completamente il pensiero teologico “conciliare”, se è vero che di fatto il “*ritus*” non è mera “forma” e il “come” si celebra dipende da “cosa” si pensa di celebrare (secondo il principio, richiamato dal Legislatore e contestualmente *rinnegato*, “*lex orandi - lex credendi*”⁴⁹). Non per nulla si è immediatamente passati dalla Messa a tutti gli altri Sacramenti ed alla catechesi per preparare la loro celebrazione... elemento però che apre alla *funzionalità sistemica* cui si darà spazio più oltre. Non si ignori neppure come la “concessione” intenzionalmente ed espressamente fatta *ad extra* (= i Lefevriani) sia stata di fatto trasformata in una – incontrollata e spesso aggressiva – sostanziale “promozione” *ad intra*⁵⁰.

Non di meno, l'ignorata reciprocità tra contenitore e contenuto, forma e sostanza, costituisce uno dei maggiori problemi di quella che, comunque, risulta essere una vera “riforma” a causa della *discontinuità sostanziale* rispetto alla precedente concezione non tanto del Processo matrimoniale ma del Matrimonio stesso. Lo snodo problematico – e la debolezza strutturale dell'intervento normativo effettuato – è ben visibile se si considera che il nuovo Processo di nullità matrimoniale si concentra unicamente sulle persone e la “qualità” del Consenso matrimoniale espresso: tutto il resto finisce per non contare (più) nulla poiché è, e sarà, solo il Consenso a poter “dire la propria” in Tribunale per dimostrare la nullità del proprio Matrimonio... visto che è per questo che si attiva il Processo... e su questo si era discusso nel Sinodo del 2014. Tale Processo, anzi, va promosso, divenendo espressa pratica pastorale.

La questione, in realtà, è molto più profonda e tocca – in modo *sistemico* – l'intero impianto che la Chiesa cattolica ha lentamente costruito lungo i secoli intorno al Matrimonio ed alla sua “validità”; validità che di fatto, e significativamente (come anche per l'Ordine) *passa prima* dal Tribunale che dall'altare, ponendo problemi tutt'altro che secondari dal punto di vista espressamente teologico. La questione, tra l'altro, ha conosciuto una significativa evoluzione lungo l'ultimo secolo manifestandosi nelle sue vere coordinate soltanto a livello processualistico, sfuggendo così ai più. Col nuovo Processo matrimoniale, infatti, non si tratta più di sottoporre a *verifica umana* un *evento metafisico* (qual era il Sacramento tridentino e neoscolastico) ma un'attività umana, qual è il Consenso dei nubenti. L'aver tolto la necessità della doppia Sentenza conforme prevista dal *CIC* del 1983 per passare ad un unico Grado di Giudizio e, a maggior ragione, anche ad un Processo “più breve” affidato ad un'unica persona – per quanto “Vescovo” – non può non porre in evidenza questo sostanziale *declassamento* della “materia” del nuovo Processo, di fatto

parificato così a qualunque “altra” questione di “diritti individuali” possa essere presentata ai Tribunali della Chiesa (cfr. Can. 1400). La cosa, in realtà, non meraviglia – anzi: viene confermata – poiché già nel passaggio dal Processo del *CIC* del 1917 a quello del 1983 erano mutati vari elementi e fattori proprio in questa prospettiva (come la caduta dell’Appello obbligatorio *pro vinculo* prescritto dal Can. 1986 del *CIC* del 1917). In tal modo: la nuova “forma” per verificare la validità del Matrimonio coinvolge direttamente anche la sua “sostanza” che, da *quæstio metaphisica* (= il Sacramento) diventa prevalentemente *quæstio anthropologica* (= il Consenso).

Nella stessa linea, e ben più profondamente, non risulta possibile supporre che quanto espressamente elencato nelle “*Regulæ procedurales*” per l’applicazione del m.p. non influisca direttamente sul concetto stesso di Consenso matrimoniale. In esse, infatti, sono espressamente menzionate – con valore dispositivo, per quanto non esaustivo⁵¹ – specifiche circostanze sino ad oggi rintracciabili solo nella Giurisprudenza e nella derivata dottrina:

«Quella mancanza di fede che può generare la simulazione del Consenso o l’errore che determina la volontà, *la brevità della convivenza coniugale*, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, *la causa del Matrimonio* del tutto estranea alla vita coniugale o *consistente nella gravidanza imprevista della donna*, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.» (RP Art. 14 § 1)⁵².

Da ultimo – ma non banalmente dal punto di vista di una possibile futura “riforma” della Chiesa – anche le concrete modalità di realizzazione di una riforma “politica” di questa portata destano *parecchie perplessità* dal punto di vista tecnico-giuridico. Di fatto la modifica di una delle peculiarità assolute del Diritto della Chiesa (che costituisce anche la quasi totalità di esercizio dell’attività giudiziale canonica) è stata realizzata in pochi mesi, da un gruppo di solo 11 persone⁵³, nel più assordante silenzio e osservando uno dei “segreti pontifici” più stretti (ed efficaci) che la storia della Chiesa ricordi. Se nulla pare eccezionale dal punto di vista dell’intervento “politico” – fulmineo e dirompente, a un mese soltanto dall’inizio dell’Assemblea sinodale del 2015 –, lo stesso non può dirsi dal punto di vista giuridico... tanto più se si confronta tale operatività – e molto maggiormente il (non) coinvolgimento tecnico e la consultazione – con quella che durante gli anni dal 1966 al 1980 aveva caratterizzato la precedente formulazione dei 21 Canoni in questione... oltre, e più ancora, con la tanto “chiacchierata” – e politicamente non meno urgente – riforma del Libro VI (= Diritto penale) del *CIC*, in corso da anni, affidata al Pontificio Consiglio per i testi legislativi⁵⁴.

3.2 Funzionalità e portata “sistemica” della riforma

Il secondo gruppo di osservazioni riguarda l’ineliminabile reciprocità tra forma e contenuto, metodo e sostanza, chiedendo che venga data un’attenzione del tutto specifica alla *funzionalità sistemica* del Diritto: a quella caratteristica, cioè, che strappa il Diritto dalle mani – e, più ancora, dall’intenzione – del Legislatore per farne una delle tante “*res*” che popolano il quotidiano e gli uomini utilizzano “legittimamente” a proprio specifico vantaggio... D’altra parte, dopo Suárez e Kant, che cosa è più “doveroso” e “corretto” del Diritto? Chi può, infatti, contestare ciò che “il” Diritto ammette?

È questa una delle maggiori problematiche e debolezze della riforma giuridica appena attuata poiché – [a] in modo *sostanzialista* ed *ontologico*, [b] all'interno di una concezione ancora *sistematica* del Diritto – si è supposto che il semplice mutamento di 21 Canoni processuali non portasse conseguenza alcuna sull'Ordinamento giuridico ecclesiale in sé e per sé, con la possibilità di travalicare quanto “immaginato” dal Legislatore che voleva “soltanto” dare *prossimità*, *celerità* e *gratuità* ai Processi matrimoniali.

Le conseguenze reali, tuttavia, non si fermano affatto al mutamento indiretto degli elementi giuridici sostanziali del Matrimonio (*v. supra*) ma hanno coinvolto, soprattutto in Italia, l'intera struttura dei Tribunali ecclesiastici... che significa decine di Giudici e varie centinaia di Avvocati – “rotali” compresi – con gli effetti di un vero “tornado” che non ha ancora lasciato cadere a terra tutto quello che aveva sollevato... I fatti sono eloquenti in merito: dopo il 15 agosto 2015 si sono susseguiti vari interventi pontifici, diretti ed indiretti, connessi all'applicabilità e all'applicazione della riforma... anche in Italia, nonostante il regime del tutto peculiare dei suoi 19 “Tribunali ecclesiastici regionali” per la nullità dei Matrimoni. Al di là di molte questioni tecniche non utili alla presente riflessione, ciò che maggiormente rileva sotto il *profilo sistemico* è il fatto che mai nessun'altra Legge canonica avesse creato un tal numero di incertezze e reali difficoltà applicative *in re...* tali da sollecitare il Legislatore – soprattutto materiale (*sic!*)⁵⁵ – a dover intervenire per evitare forme più o meno palesi di sostanziale rifiuto delle Norme, oltre che di loro corretta applicazione.

Singolare, non di meno, è stata anche la “previsione”⁵⁶ – che in realtà ha tutte le caratteristiche di una *petitio principii* – circa la necessità che sia la “prassi” ad indicare le adeguate modalità di applicazione della riforma effettuata... lasciando così che il de-strutturato vada alla deriva ma non fornendo, al tempo stesso, indicazioni adeguate per rendere effettivamente fruibile il ri-strutturato.

Dal punto di vista *sistemico*, poi, la situazione italiana è di grande interesse per l'istituzionalista poiché offre una chiara rappresentazione di cosa comporti il cambio delle Norme assunte in sé e per sé (prospettiva ontologica) senza tenere in conto alcuno che cosa accadrà con la loro applicazione, soprattutto a riguardo delle concrete ricadute operative, spesso anche extra-canoniche, come accade (in Italia) per i contratti di lavoro dei Giudici laici che dovrebbero venir assunti dai vari Tribunali che i Vescovi diocesani dovrebbero erigere (le Diocesi italiane sono oltre 200!) ma senza disporre dei mezzi finanziari per potersi accollare tali costi; la C.E.I. (che fino ad oggi ha finanziato attraverso l'8x1000 il costo quasi totale dei 19 Tribunali matrimoniali eretti da Pio XI nel 1938⁵⁷) per parte propria, ha detto che non si assumerà ulteriori oneri finanziari...⁵⁸

La questione vale anche per una parte almeno degli Avvocati ammessi a patrocinare le varie Cause... si è infatti parlato e scritto di “gratuità” dei Processi di nullità – e questo può riguardare i costi d'esercizio dei Tribunali (= le c.d. spese processuali del Can. 1649 §1, 1°-2°) –, ma chi dovrebbe pagare i professionisti che vengono coinvolti a sostegno delle posizioni di parte? In fondo, la loro è una professione autonoma e di alto profilo che non può perdere consistenza semplicemente per motivi economici. Più complessa – e, in realtà, aporetica⁵⁹ – la situazione creatasi presso la Rota Romana che, dovendo offrire un servizio pienamente gratuito, si accolla anche i costi degli Avvocati forniti d'Ufficio alle parti⁶⁰, costi tuttavia fissati in tariffe oggettivamente inadeguate (pare: 500 € a Causa⁶¹) e gravanti, oggi, sulle casse della Santa Sede. Tanto più che presso la Rota Romana possono patrocinare – ad oggi – solo Avvocati che abbiano conseguito l'apposito Diploma triennale rilasciato dallo “*Studium Romanæ Rotæ*”⁶², dopo aver conseguito il Dottorato in Diritto canonico⁶³... e alle stesse Norme sono assoggettati anche i Patroni del Tribunale del Vicariato di Roma (e per l'intero Lazio).

4. ELEMENTI CONCLUSIVI

Al termine dell'*excursus* critico qui presentato sul *ruolo del Diritto canonico nella riforma/riformabilità attuale o futura della Chiesa*, pare possibile fissare qualche elemento a suo modo strutturale.

- *In primis*, parlare oggi di riforma della Chiesa non risulta un tabù dal punto di vista giuridico anche se, in effetti, sarebbe meglio parlare di “riforme nella” Chiesa, vista la grave frammentarietà ed il discutibile livello tecnico di quanto operato (in fretta) negli ultimi decenni.
- Una seconda acquisizione, non scontata, riguarda una sostanziale rinnovata attenzione (per quanto non sia ancora “fiducia”) verso il Diritto canonico e le sue reali potenzialità d’incidenza sulla concreta vita ecclesiale.
- Permane tuttavia, e risulta accresciuto negli ultimi anni, un grave *deficit* sia a livello concettuale che tecnico; *deficit* che può compromettere in modo anche fatale ogni cambiamento concepito in modo non-sistemico: cioè *soltanto politico-pastorale*, oppure *soltanto giuridico*.

© Paolo Gherrini

Testo senza note corrispondente a quello presentato in sala;
versione NON DEFINITIVA e soggetta a correzioni, integrazioni ed aggiustamenti.